

## Allegato A

### PARTE I – Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalit  di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r.30/2003. (42)

#### 1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivit  agrituristiche in Toscana) per realizzare la principalit  pu  determinare le ore lavoro occorrenti per l'attivit  agricola e per le attivit  agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validit  esclusiva per la dimostrazione della principalit  prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare, per il triennio successivo, nell'attivit  agricole e nell'attivit  agrituristica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalit  dell'attivit  agricola.

#### 2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVIT  AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attivit  agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda   condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda   condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui   assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture ed allevamenti non previste dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

Tabella A - Coltivazione ore standard/ettaro/anno

Prodotto [1]	Coltivazione [2] (ore/ha/anno)	Trasformazione [3] (ore/ha/anno)	Commercializzazione [4] (ore/ha/anno)
Cereali, oleaginose, favino (escluso mais)	25	+10%	+20%
Foraggiere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	450	+20%	+20%
Mais e riso, barbabietole	70	+10%	+20%
Ortaggi	600	+20%	+20%
Prati-pascolo, pascolo	15	0	+10%
Olivi	350	+10%	+20%
Vite	500	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2529/2001.

Tabella B - Silvicultura - ore standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)	Commercializzazione [5] (ore/ha/anno)
Impianto coltivazione -Arboricoltura da legno	300	0
Taglio Bosco d'alto fusto	150 [6]	+20%
Taglio Bosco ceduo	110 [7]	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	150	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento [8]	Allevamento (ore/capo/anno)	Trasformazione prodotto [9] (ore/capo/anno)	Commercializzazione prodotto [10] (ore/capo/anno)
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+ 20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini caprini	12	+ 10%	+20%
Suini	20	+ 10%	+20%
Bassa corte [11]	1,50	+ 10%	+10%

Per allevamenti di selvaggina da penna e di leporidi si applica la tabella degli avicunicoli. Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicapri equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicapri.

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

Allevamento	fino a 50 arnie (ore/arnia/anno)	da 51 a 200 arnie (ore/arnia/anno)	oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto [12] (ore/arnia/anno)
Api	10	9	8	20%	+20%

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B E C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata (Agricoltura) i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

### 3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristica	Ore lavoro/anno [13]
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135 / posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25 / posto tavola / pasto [14]
Agricampeggio	8 / ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)	4 ore / giorno / attività [15]
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione	6 ore / giorno / attività [16]
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)	25 / giorno-evento [17]
Agriturismo: degustazione	3 ore / giorno / degustazione [18]

### 4. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella E:

Tabella E - Agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge

Tipologia [19]	Ore lavoro [20] /unità [21] /anno
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.

## PARTE II

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

### 1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalità può determinare la produzione lorda vendibile agricola annua (PLV) con il metodo standard, di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la determinazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV con una documentata dimostrazione deve quantificare la PLV agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attività agrituristica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalità dell'attività agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attività agrituristica.

### 2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLV AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove è indicata la PLV per le principali colture e allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria attività agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento fino al 30 per cento rispetto ai valori di cui alle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture e allevamenti non previsti dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

I valori della PLV agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con le entrate presunte derivanti dall'attività agrituristica, entrate che si ottengono moltiplicando il prezzo medio applicato dall'azienda per il numero di posti letto abbattuti del 50 per cento, per il numero dei giorni di apertura della struttura, abbattuti del 50 per cento.

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Prodotto [22]	Coltivazione (€/ha/anno)	Trasformazione [23] (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato [24] (€/ha/anno)
Cereali	650	+5%	+20%
Frutta	7.500	+10%	+25%
Mais	1.800	+5%	+10%
Oleaginose	350	+5%	+20%
Ortaggi	4.000	+10%	+25%
Prato	300	0	+10%
Olivi	2.800	+15%	+20%
Olivi (olio a denominazione di origine)	2.800	+15%	+30%
Vite (vino a denominazione di origine)	7.500	+20%	+50%
Vite (vino da tavola)	5.000	+20%	+30%

Tabella B - Silvicultura - PLV standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (€/ha/anno)	Commercializzazione [25] (€/ha/anno)
Coltivazione Arboricoltura da legno	2.200	+20%
Bosco ad alto fusto	1.000 [26]	+10%
Bosco ceduo	500 [27]	+10%
Coltivazione Castagneto da frutto	2.200	+20%

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	fino a 10 capi (€/capo/anno)	da 10 a 50 capi (€/capo/anno)	oltre 50 capi (€/capo/anno)	Trasformazione prodotto [28] (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto [29] (€/capo/anno)
Bovini da latte	2.000	2.300	2.700	+10%	+20%
Bovini da carne	1.600	1.800	2.000	+ 5%	+10%
Equini da carne	500	600	600	+ 5%	+10%
Equini da trekking	600	600	600	0	0
Ovini caprini	150	170	200	+10%	+20%
Suini	200	180	180	+ 5%	+20%
Bassa corte [30]	0	0	3	+ 5%	+10%

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

Allevamento	Allevamento (€/arnia/anno)	Trasformazione (€/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto [31] (€/arnia/anno)
Api	100	+5%	+30%

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

## 3. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dell'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella D:

Tabella D - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge

Tipologia [32]	PLV agricola [33] /posto letto [34] /anno [35]
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	1.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	2.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	3.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	1.500,00 Euro

La principalità è dimostrata quando, applicando all'azienda i valori previsti dalle tabelle A, B, C, si raggiunge l'importo fissato dalla tabella D.

(42) Allegato così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R

(1) Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

(2) Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

- (3) I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (4) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (5) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.
- (6) Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.
- (7) Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.
- (8) Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.
- (9) I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (10) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (11) I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.
- (12) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (13) Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di esercizio dell'attività con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.
- (14) Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.
- (15) Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.
- (16) Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.
- (17) Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.
- (18) L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.
- (19) Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.
- (20) Le ore lavoro possono essere determinate sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia attraverso una documentata dimostrazione .
- (21) Per unità si intendono le voci di cui alla tabella "D".
- (22) Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.
- (23) I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (24) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (25) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto .
- (26) Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.
- (27) Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.
- (28) I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (29) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

- (30) I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.
- (31) I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.
- (32) Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.
- (33) La PLV agricola può essere determinata sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia mediante una documentata dimostrazione.
- (34) Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1<sup>a</sup> colazione e di ristorazione
- (35) L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare, si deve ridurre proporzionalmente la PLV agricola necessaria per posto letto.